

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1929)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(CRAXI)

e dal Ministro dei Trasporti

(SIGNORILE)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

e col Ministro dei Lavori Pubblici

(NICOLAZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1986

Conversione in legge del decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405,
recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento
disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di pre-
venzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale
della legge 15 giugno 1984, n. 245

(Ferrovie e trasporti ferroviari - Trasporti aerei - Trasporti marittimi - Trasporti stradali)

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 febbraio 1986, n. 41, (legge finanziaria 1986) ha incluso tra le voci del fondo speciale di parte corrente di cui all'allegata tabella B — Ministero dei trasporti — un accantonamento di complessivi 25 miliardi in previsione di una legge che istituzionalizzasse gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge n. 245 del 1984, concernente il piano generale dei trasporti.

Peraltro, in sede parlamentare è stata approvata una disposizione (inclusa come comma 3 nell'articolo 34 della legge finanziaria) in base alla quale, per la gestione del piano ed in attesa dell'entrata in funzione del Comitato interministeriale per la programmazione dei trasporti (CIPET), è stato prorogato il Comitato dei Ministri previsto al-

l'articolo 2 della citata legge n. 245 del 1984, che si avvale della segreteria tecnica di cui all'articolo 3 della stessa legge.

Al fine, però, di garantire sin dall'anno 1986 qualificate iniziative volte alla « sicurezza stradale » nonchè la continuazione delle attività connesse con il piano generale dei trasporti, occorre provvedere ad emanare immediatamente le occorrenti disposizioni legislative che autorizzino gli specifici interventi e l'istituzione degli appositi capitoli nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

A tal fine è stato approvato l'accluso decreto-legge, che viene sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, recante disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 26 luglio 1986, n. 405, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986.

Disposizioni per l'utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla utilizzazione dell'accantonamento disposto dalla legge 28 febbraio 1986, n. 41, in materia di prevenzione per la sicurezza stradale e di continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 luglio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Per gli interventi in materia di prevenzione per la sicurezza stradale è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1986, da iscrivere in ragione di lire 1 miliardo in ciascuno degli stati di previsione dei Ministeri dei trasporti e dei lavori pubblici.

2. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, adotta il piano operativo e finanziario degli interventi di cui al comma 1, articolato secondo le rispettive competenze.

3. Per la continuità funzionale della legge 15 giugno 1984, n. 245, concernente il piano generale dei trasporti, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1986.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 5.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 luglio 1986.

COSSIGA

CRAXI — SIGNORILE — ROMITA —
NICOLAZZI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI